



Nell'anno **duemiladieci**, addì **19 gennaio** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0001884 del 14.01.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 15.55), prof. Antonio Mussino (entra alle ore 15.55), prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli (entra alle ore 15.55), sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 15.50), sig. Giuseppe Romano; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente:** sig. Giorgio Sestili.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS** .....

D. 8/10

CENTRI 7/1



**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA REATTIVITA' CHIMICA E LA CATALISI (CIRCC) – PROPOSTA MODIFICA STATUTO.**

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Invenzioni.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 02.04.1993 e 10.06.1993, hanno approvato la partecipazione de "La Sapienza" al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC).

Con nota pervenuta in data 27.11.2009, il Direttore del Consorzio ha trasmesso, tra l'altro, il testo dello statuto del Consorzio contenente tutte le osservazioni e le richieste delle Università consorziate che già avevano visionato la nuova bozza.

Per successiva e-mail del 10.12.2009, il nostro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo del CIRCC, Prof. Lanzalunga, ha inviato un ulteriore testo, definitivo per quanto concerne le proposte di modifica.

Le principali proposte di modifica allo statuto vengono qui di seguito riportate.

**Art. 5 – Patrimonio (ex Art. 4) è integrato con il seguente testo:**

"Il patrimonio è costituito dal fondo patrimoniale di Euro 59.851,11 risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato prima della sottoscrizione del presente atto..."

**Art. 7 – Organi (ex Art. 6) è integrato con il seguente testo:**

3) L'Assemblea del Consorzio

**Art. 10 – L'Assemblea del Consorzio nuovo articolo:**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali delle Università consorziate o loro delegati, dai coordinatori delle Unità di Ricerca, dai coordinatori delle Aree Tematiche, dai Direttori dei Laboratori e delle Sezioni del Consorzio e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico, come sarà definito nel regolamento di funzionamento, partecipante all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico come dallo stesso regolamento.

L'Assemblea designa il Presidente nel suo seno ad ogni seduta.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Direttore almeno una volta l'anno.

L'Assemblea ratifica le delibere del Consiglio Direttivo inclusa la approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo.

L'Assemblea approva la costituzione delle Unità di Ricerca presso le Università consorziate.

L'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore di massimo cinque deleghe nominali.

**Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti (ex art. 10) è integrato con il seguente testo:**

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, che dura in carica per un triennio e scade con l'approvazione del bilancio del

UFFICIO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA, S.C. e INNOVAZIONE  
Sezione Convenzioni e Responsabilità  
Dot. Massimo Banfoletti

*Massimo Banfoletti*

PERVENUTO IL  
14 GEN. 2010  
RIP. V - SECT. III

*8*



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori, nonché due supplenti che entrano in carica in caso di recesso, revoca e cessazione a qualsiasi titolo di revisori effettivi, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra funzionari particolarmente esperti del MIUR, nonché tra i professori universitari di ruolo esperti in materie economiche o giuridiche che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio, o fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

**Art. 15 - Durata (ex art. 13)**

Il Consorzio ha durata di dieci anni, che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio, salvo espresso parere contrario motivato dei consorziati.

**Art. 19 – Rinvio (ex Art. 16) è integrato con il seguente testo:**

Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello della città nel cui Comune ha sede operativa il Consorzio.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio fa rilevare che appare incongrua la presenza, nel nuovo art. 12, di professori universitari di ruolo esperti in materie economiche o giuridiche che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Nell'art. 15 (Durata), invece, si ritiene che la dicitura "salvo espresso parere contrario motivato dei consorziati" debba essere modificata esplicitando la clausola del rinnovo espresso secondo quanto previsto dalle Linee Guida della "Sapienza" in materia di partecipazione ai consorzi.

Infine, è auspicabile che nell'art. 19 (Rinvio) venga indicato come Foro competente, per la definizione di eventuali controversie, quello di Pisa città in cui è fissata la sede legale del Consorzio.

Trattandosi di modifiche sostanziali allo statuto consortile, ed in considerazione che il suddetto Prof. Lanzalunga ne ha sollecitato l'approvazione, l'Ufficio sottopone la pratica direttamente all'esame di questo Consesso subordinatamente all'acquisizione del parere del Senato Accademico cui l'argomento sarà sottoposto nella prossima seduta del 26.01.2010.

Allegati quale parte integrante: Formato sinottico statuto vigente e statuto modificato

uw

g

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Sottosegretario  
Il Responsabile  
Dott. Massimo Bartoletti



..... O M I S S I S .....

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

**DELIBERAZIONE N. 8/10**

**IL CONSIGLIO**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;**
- **Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sedute rispettivamente del 2.4.1993 e del 10.6.1993, con cui è stata approvata la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC);**
- **Visto il testo dello Statuto modificato del Consorzio summenzionato contenente tutte le osservazioni e le richieste delle Università consorziate che hanno già visionato il nuovo testo;**
- **Viste le linee guida in materia di consorzi stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.1998;**
- **Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano**

**DELIBERA**

- **di approvare il testo dello statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC) così come presentato dal Direttore del Consorzio stesso, tranne che negli artt. 12, 15 e 19 per i quali vengono richiesti i seguenti emendamenti:**
  - **Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti (ex art. 10):**  
La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, che dura in carica per un triennio e scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori, nonché due supplenti che entrano in carica in caso di recesso, revoca e cessazione a qualsiasi titolo di revisori effettivi, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra funzionari particolarmente esperti del MiUR o fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
  - **Art. 15 – Durata:**  
Il Consorzio ha durata di dieci anni che potrà essere rinnovata di quinquennio in quinquennio previa delibera degli Organi decisionali delle Università consorziate.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

- **Art. 19 – Rinvio (ex Art. 16):**

**Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello della città nel cui Comune ha sede legale il Consorzio.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Frati**

..... OMISSIS .....

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO  
NAZIONALE  
PER LA REATTIVITÀ CHIMICA E LA CATALISI**

**STATUTO VIGENTE**

**Art. 1 - Oggetto e Sede**

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC), è stato costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 26/01/1994 dai Rettori o dai rappresentanti delle Università di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza", Salerno, Torino, Trieste, Venezia. Al Consorzio hanno aderito in seguito l'Università di Napoli "Federico II", l'Università dell'Insubria e, nel 2006, l'Università di Sassari. Il CIRCC si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore.

L'azione di coordinamento dovrebbe favorire, da un lato, collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitari (d'ora in poi entrambi indicati con il termine "Università"), con altri Enti di ricerca e Industrie, o soggetti di ricerca pubblici e privati e, dall'altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri ed internazionali nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi, a norma del seguente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Risorgimento 35, 56126 Pisa, e sede amministrativa presso l'Università di appartenenza del Direttore sino a quando non avrà una propria sede amministrativa e/o di ricerca ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR). Nei rapporti con terzi e, in particolare, nel contesto internazionale, il Consorzio potrà utilizzare l'acronimo CIRCC.

Il Consorzio non ha fine di lucro e non può distribuire utili ai consorziati.

**Art. 2. - Università Consorziato**

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive. Ogni Università consorziata ha diritto ad un

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO  
NAZIONALE  
PER LA REATTIVITÀ CHIMICA E LA CATALISI**

**STATUTO PROPOSTO**

**Art. 1 – Composizione e Sede**

È costituito il "Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi - CIRCC", tra le Università di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Insubria, Milano, Napoli "Federico II", Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza", Salerno, Sassari, Torino, Trieste, Venezia.

La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "CIRCC".

Il Consorzio non ha fine di lucro e non può distribuire utili ai consorziati.

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Pisa presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi, via Risorgimento 35, 56126 Pisa. Il Consorzio, altresì, ha una sede operativa in genere nel Comune in cui ha sede l'Università di appartenenza del Direttore. La variazione della sede operativa da un Comune ad un altro conseguente al cambio di Direttore sarà formalizzata mediante accordo scritto con l'Università di appartenenza del Direttore subentrante previa approvazione degli organi competenti dell'Università medesima e decorrerà dalla data fissata nella detta deliberazione.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR).

**Art. 2 – Oggetto consortile**

Il CIRCC ha per suo scopo principale la promozione e il coordinamento della partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore.

L'azione di promozione e di coordinamento si esercita in particolare favorendo, da un lato, le più ampie collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitari (d'ora in poi entrambi indicati con il termine "Università"), con altri Enti di ricerca pubblici e privati nonché con Industrie, dall'altro, facilitando il loro accesso o la loro partecipazione alla gestione dei laboratori di cui al successivo articolo 4 ed alle altre forme consortili di cooperazione di volta in volta individuate.

L'uso da parte del Consorzio di personale,

proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - Attività del Consorzio**

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) procede alla costituzione ed alla gestione di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata, costituisce Unità di ricerca presso le Università e, previ atti convenzionali, anche con l'intervento di Enti pubblici o privati;
- b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici o privati di ricerca, nazionali od internazionali, che operano nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi, nei comparti scientifici specificati nell'Allegato;
- c) mette a disposizione delle Università partecipanti le attrezzature ed i laboratori che possano costituire supporto per l'attività dei

risorse strumentali nonché di strutture delle Università consorziate dovrà essere disciplinato da apposita convenzione. Tale convenzione disciplinerà anche la utilizzazione delle quote di competenza delle Università relative ai progetti che siano finanziati al Consorzio come contraente e coinvolgano le Università partner nonché la titolarità della proprietà intellettuale ed industriale (brevetti e pubblicazioni) derivanti dalle attività di ricerca condotte nell'ambito del Consorzio tenendo conto dell'entità dell'Apporto inventivo di ogni singolo consorziato alla realizzazione dell'opera e dell'invenzione.

### **Art. 3 - Università Consorziate**

Fanno parte del CIRCC :

- a) le Università di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza", Salerno, Torino, Trieste, Venezia, che lo hanno costituito con l'atto pubblico del 26 gennaio 1994 ai rogiti del Notaio Pietro Vichi di Pisa Repertorio n°18891;
- b) le Università di Insubria, Napoli Federico II e Sassari che, avendo aderito successivamente al consorzio, ne sottoscrivono il presente statuto;
- c) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.

Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 - Attività del Consorzio**

Ogni Università partecipa alle attività del Consorzio con Unità di Ricerca la cui composizione sarà definita ogni anno in occasione della riunione dell'Assemblea del Consorzio.

Al fine di realizzare il proprio oggetto, il Consorzio:

- a) procede alla costituzione in proprio ed alla gestione di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata anche, previ atti convenzionali, con l'intervento di Enti pubblici o privati;
- b) mette a disposizione delle Università partecipanti risorse umane, attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca e per la formazione del personale tecnico addetto alla ricerca;
- c) promuove attività di formazione nel settore della Reattività Chimica e della Catalisi, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca. Il CIRCC collabora con le Università nella

dottorati di ricerca e per la formazione del personale addetto alla ricerca;

d) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione di esperti, nel settore della Reattività Chimica e della Catalisi;

e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca in questo campo al settore applicativo ed industriale;

f) cura, in collaborazione con l'Industria, la realizzazione di processi produttivi innovativi;

g) esegue studi e ricerche su incarico da parte di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi nel settore della Reattività Chimica e della Catalisi;

h) promuove e sviluppa Progetti di ricerca europei o internazionali, in collaborazione con Università straniere e/o Enti di Ricerca e Industrie straniere. Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con Enti pubblici o privati, con Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio.

#### **Art. 4 – Patrimonio**

Le Università di cui all'Art. 1 del presente Statuto hanno contribuito alla costituzione del Consorzio con la somma di lire 10 (dieci) milioni ciascuna. Ogni altra Università che, ai sensi dell'Art. 2, comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota pari a € 5.000,00 (cinquemila), che deve essere versata entro 60

gestione di Masters, Corsi di specializzazione e Scuole di formazione fornendo un supporto amministrativo, tecnico e scientifico.

d) mediante apposite convenzioni che regolano le reciproche obbligazioni, anche pecuniarie, attua il trasferimento dei risultati della ricerca al settore applicativo ed industriale, in particolare al fine della realizzazione di processi produttivi innovativi;

e) esegue studi e ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati, nonché Società, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto scientifico relativi ai problemi nel settore della Reattività Chimica e della Catalisi;

f) promuove e sviluppa Progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, anche in collaborazione con Università, Enti di Ricerca e Industrie;

g) organizza workshops, conferenze e congressi a livello nazionale ed internazionale nel campo di applicazione della Reattività Chimica e della Catalisi.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con Enti pubblici o privati, con Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio.

Nel perseguimento dei propri obiettivi, il Consorzio svolge un ruolo di rappresentanza delle Università consorziate limitatamente alle attività di ricerca riconducibili alle tematiche di cui al precedente art. 2, e si accredita nei confronti dei committenti come interfaccia unificata di un laboratorio virtuale distribuito geograficamente.

Il Consorzio sarà pertanto il contraente dell'attività di ricerca concordata con l'Ente committente e regolerà, con apposita convenzione, il rapporto con le Università consorziate cui sarà demandata la effettiva esecuzione della ricerca.

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei consorziati.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito dal fondo patrimoniale di Euro 59.851,11 risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato prima della sottoscrizione del presente atto e dalle ulteriori contribuzioni di ogni altra Università che, ai sensi dell'Art. 3, comma c), entri a far parte del Consorzio con delibera del Consiglio Direttivo, delibera che,



(sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

La quota potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Art. 5 – Finanziamenti**

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

1) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, dal CNR, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani o stranieri;

2) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art. 12, DPR 705 del 9/12/1985;

3) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici o privati;

4) di finanziamenti e contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;

5) di proventi derivanti dai Progetti in cui è partner, dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private;

6) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti.

#### **Art. 6 – Organi**

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Consiglio Direttivo,
- 2) il Consiglio Scientifico,
- 3) il Direttore,
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio.

E' incompatibile la funzione di rappresentante di

sancendo la relativa ammissione, stabilisce la misura della quota che deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione stessa.

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Art. 6- Finanziamenti**

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

1) dei contributi erogati in conto esercizio per le attività del Consorzio dal MIUR, dal CNR, da altre Amministrazioni statali e comunitarie, da Enti pubblici o privati italiani o stranieri;

2) di eventuali fondi trasferiti dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle medesime Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art. 12, DPR 705 del 9/12/1985;

3) di finanziamenti e contributi a fondo perduto da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;

4) di proventi derivanti, anche a titolo di corrispettivo, dai Progetti in cui è *main contractor* o *partner*, dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Società, Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private;

5) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

#### **Art. 7 – Organi**

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Consiglio Direttivo,
- 2) il Consiglio Scientifico,
- 3) la Assemblea del Consorzio,
- 4) il Direttore,
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio.

Ogni rappresentante dura in carica tre anni e la nomina può essere rinnovata.

E' incompatibile la funzione di rappresentante di

ciascuna delle Università Consorziato con identiche funzioni all'interno di Organi di altri Consorzi Interuniversitari.

Il MIUR può designare un proprio qualificato dirigente quale componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. La nomina dei componenti del Consiglio può essere rinnovata. Qualora, per qualunque motivo, venga meno uno dei consiglieri anteriormente alla data di scadenza, si provvede alla sostituzione dello stesso. Il Consigliere sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta il Direttore.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera o per e-mail dal Direttore del Consorzio, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sulla attività svolta.

Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato in seduta straordinaria ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria o straordinaria quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria relative alle modifiche di statuto, invece, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, è necessario che partecipi alla votazione un numero di consorziati tale da rappresentare almeno i due terzi dei membri e, in ogni modo, vi sia il voto favorevole di almeno 2/3 dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
- 2) nomina i Rappresentanti delle Aree Tematiche, delle Sezioni e dei Laboratori, secondo le norme dell'ordinamento dei servizi, di cui al successivo Art. 15;
- 3) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la Situazione

una delle Università Consorziato con identiche funzioni simultaneamente svolte all'interno del Consiglio Direttivo o di altri Organi del CIRCC e di analoghi Organi di altri Consorzi Interuniversitari.

Il MIUR può designare un proprio qualificato dirigente quale componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. Qualora, per qualunque motivo, venga meno uno dei consiglieri anteriormente alla data di scadenza, si provvede alla sostituzione dello stesso. Il Consigliere sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Se l'adesione di una Università avviene in corso di triennio, la nomina del rappresentante vale fino al termine del triennio in corso.

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta il Direttore.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera o per e-mail dal Direttore del Consorzio. La convocazione deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sulla attività svolta.

Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o per iniziativa del Direttore del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria relative alle modifiche di statuto, invece, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, è necessario che partecipi alla votazione un numero di consorziati tale da rappresentare almeno i due terzi dei membri e vi sia il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
- 2) nomina i Coordinatori delle Aree Tematiche, delle Sezioni e dei Laboratori, secondo le norme dell'ordinamento dei servizi, di cui al successivo Art. 18;
- 3) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la Situazione

Patrimoniale con relativo conto economico e nota integrativa;

4) delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sull'istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni o Laboratori, di cui al punto a) dell'Art. 3;

5) delibera in materia di convenzioni, progetti e contratti in cui il Consorzio è coinvolto;

6) sovrintende all'attuazione dei piani di attività, di cui all'Art. 8;

7) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, le modifiche di Statuto;

8) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi;

9) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;

10) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del consorzio;

11) può delegare talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore, prefissandone i termini e le modalità;

12) delibera su contratti a termine e borse di studio, sentito il parere del Consiglio Scientifico.

13) può designare nel proprio seno una Giunta Operativa cui affidare compiti specifici quando se ne presenti l'occasione e la necessità, secondo quanto riportato nel Regolamento degli Organi del Consorzio.

14) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 8 - Il Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, e da sette esperti designati dal Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica tre anni

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio. Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto dalle attività del Consorzio su convocazione del Direttore, secondo le modalità già definite per il Consiglio Direttivo.

Patrimoniale con relativo conto economico e nota integrativa;

4) delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sull'istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni o Laboratori, di cui al punto a) dell'Art. 4;

5) delibera in materia di convenzioni, progetti e contratti in cui il Consorzio è coinvolto;

6) sovrintende all'attuazione dei piani di attività, di cui all'Art. 9;

7) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, le modifiche di Statuto;

8) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi;

9) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;

10) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del consorzio;

11) può delegare talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore, prefissandone i termini e le modalità;

12) delibera su contratti a termine e borse di studio, sentito il parere del Consiglio Scientifico.

13) può costituire nel proprio seno una Giunta Operativa cui affidare compiti specifici quando se ne presenti l'occasione e la necessità, secondo quanto riportato nel Regolamento degli Organi del Consorzio.

14) nomina i Revisori dei Conti.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, dai coordinatori delle Arre Tematiche del Consorzio e da tre esperti designati dal Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica tre anni

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio. Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto dalle attività del Consorzio su convocazione del Direttore, secondo le modalità già definite per il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - La Assemblea del Consorzio**

La Assemblea è composta dai rappresentanti legali delle Università consorziate o loro delegati, dai coordinatori delle Unità di Ricerca, dai

#### **Art. 9 - Il Direttore del Consorzio**

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ed è rieleggibile.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo: sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.

Il Direttore

- 1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- 3) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo.
- 4) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti**

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da un supplente, che dura in carica per un triennio. I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo tra funzionari particolarmente

coordinatori delle Aree Tematiche, dai Direttori dei Laboratori e delle Sezioni del Consorzio e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico, come sarà definito nel regolamento di funzionamento, partecipante all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico come dallo stesso regolamento.

L'Assemblea designa il Presidente nel suo seno ad ogni seduta.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Direttore almeno una volta l'anno.

L'Assemblea ratifica le delibere del Consiglio Direttivo inclusa la approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo.

L'Assemblea approva la costituzione delle Unità di Ricerca presso le Università consorziate.

L'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore di massimo cinque deleghe nominali.

#### **Art. 11 - Il Direttore del Consorzio**

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ed è rieleggibile.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo: sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.

Il Direttore

- 1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- 3) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo.
- 4) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione.

#### **Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti**

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, che dura in carica per un triennio e scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori, nonché due supplenti che entrano in carica in

esperti del MIUR, nonché tra gli esperti che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio, o fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 - Gestione finanziaria**

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio, contenente, fra l'altro, il programma delle attività scientifiche.

Entro il trenta aprile dell'anno successivo, o se precedente a tale data, entro il termine previsto per legge per i Consorzi iscritti presso il Registro delle Imprese, il Consiglio Direttivo approva i documenti relativi al conto consuntivo contenente, fra l'altro, la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato al Consiglio stesso dal Direttore. Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati alle Università consorziate per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle scadenze.

#### **Art. 12 - Personale**

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

caso di recesso, revoca e cessazione a qualsiasi titolo di revisori effettivi, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra funzionari particolarmente esperti del MIUR, nonché tra i professori universitari di ruolo esperti in materie economiche o giuridiche che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio, o fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Gestione finanziaria**

L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi poliennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 20 dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio, contenente, fra l'altro, il programma delle attività scientifiche.

Entro il trenta aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva i documenti relativi al conto consuntivo contenente, fra l'altro, la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato al Consiglio stesso dal Direttore.

Nel caso di iscrizione del consorzio nel Registro delle Imprese, il Direttore - entro il minor termine di legge - provvederà al deposito della Situazione Patrimoniale.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, comprendente la situazione patrimoniale e la relazione di gestione, sono inviati alle Università consorziate per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle rispettive approvazioni.

#### **Art. 14 - Personale**

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.



**Art. 13 - Durata e Recesso**

Il Consorzio ha durata di anni dieci, che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

**Art. 14 - Scioglimento del Consorzio**

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

**Art. 15 - Regolamento di Attuazione**

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare

- 1) il regolamento di funzionamento degli organi;
- 2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.

**Art. 16 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui agli Articoli 11 e seguenti del Codice Civile.

Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello della città sede amministrativa del Consorzio.

**Art. 15 - Durata**

Il Consorzio ha durata di dieci anni, che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio, salvo espresso parere contrario motivato dei consorziati.

**Art. 16 - Recesso**

E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

**Art. 17 - Scioglimento del Consorzio**

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

**Art. 18 - Regolamento di Attuazione**

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare

- 1) il regolamento di funzionamento degli organi;
- 2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.

**Art. 19 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui agli Articoli 11 e seguenti del Codice Civile.

Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello della città nel cui Comune ha sede operativa il Consorzio.